

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 4
N. 96/AV4 DEL 13/02/2017**

Oggetto: Convenzione per interventi di trasporto di cani e gatti vaganti in stato di necessità con mezzo autorizzato ai sensi Decreto Ministeriale 9 ottobre 2012 n. 217.

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 4**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

1) di approvare i seguenti allegati:

a- schema di convenzione tra l'A.S.U.R. Area Vasta 4 e l'Associazione A.N.T.A. Onlus (Associazione Nazionale Tutela Animali) sezione di Civitanova Marche, avente ad oggetto l'erogazione di interventi di Trasporto e Soccorso stradale di cani e gatti randagi in caso di necessità;

b- iter della richiesta d'intervento urgente di trasporto e soccorso ai sensi del D.M. 217 del 9 ottobre 2012;

2) di precisare che la durata della suddetta convenzione è di mesi 12 (dodici) dal 01/01/2017 al 31/12/2017 ed i rinnovi eventuali avranno cadenza annuale;

3) di affidare - alle condizioni economiche previste ai punti 5 e 6 dell'allegato schema di convenzione all'Associazione A.N.T.A. Onlus sezione di Civitanova Marche ed al personale da essa dipendente

o che presta opera di volontariato sotto il diretto controllo della stessa Associazione, l'esecuzione di interventi specialistici di trasporto di cani e gatti randagi in stato di necessità, con le modalità previste dagli articoli dello schema di convenzione nonché meglio specificate dall'allegato 2 (iter della richiesta d'intervento urgente di trasporto e soccorso ai sensi del D.M. 217 del 9 ottobre 2012) ;

- 4) di attribuire le competenze relative alla corretta gestione ed esecuzione dei singoli rapporti convenzionali (prestazioni e obbligazioni) al Direttore UOC Sanità Animale;
- 5) di dare atto che la spesa derivante dal presente atto, presumibilmente quantificata in € 2.000,00, da registrare al conto 0509010119 "altri servizi externalizzati" della contabilità generale 2016, sarà attinta dalle risorse disponibili di cui al "Progetto Regionale Prevenzione e lotta del randagismo degli animali d'affezione e colonie feline" in esecuzione della DGR n. 340 del 27/03/2006 (cap. 52805115 bilancio regionale 2006, di cui al contributo della Provincia di Ascoli Piceno);
- 6) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e successive modifiche ed integrazioni;
- 7) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale Asur a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e successive modifiche ed integrazioni;

Il Direttore dell'Area Vasta 4

Dott. Licio Livini

Per il parere infrascritto:

RAGIONERIA E BILANCIO:

Si attesta che i costi derivanti dal presente atto rientrano nella disponibilità economica di cui al contributo della Provincia di Ascoli Piceno al “Progetto Regionale Prevenzione e lotta del randagismo degli animali d’affezione e colonie feline” in esecuzione della DGR n. 340 del 27/03/2006”

Il Responsabile Controllo Gestione

Dott. Daniele Rocchi

Il Direttore U.O.C. Bilancio

Dott. Luigi Stortini

La presente determina consta di n. 14 pagine di cui n. 6 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(U.O.C. Sanità Animale)

Normativa di riferimento:

- *Decreto Del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 9/10/12, n. 217 (Regolamento di attuazione dell'art.177, com.1, del D.L.vo 30/04/92, n. 285, come modificato dall'art. 31, com.1, della L. 29/07/2010, n. 120, in materia di trasporto e soccorso di animali in stato di necessità); - L.R. 10/1997; L.281/1991 «Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo»;*
- *L.R. 13/2003 (Riorganizzazione del Servizio sanitario regionale); - D.G.R.M. 1704/05 (Art.3, comma 3 della L.R. 13/2003). Direttiva concernente le modalità di esercizio delle funzioni dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale ASUR);*
- *Determina 785/05 DG ASUR (Decentramento delle funzioni amministrative. Regolamento provvisorio) e successive proroghe;*

In base alla Legge n° 281 del 14/08/1991 ed alla Legge Regionale n° 10 del 20/01/1997, questa Area Vasta è obbligata ad assicurare a cani e gatti randagi prestazioni veterinarie, alcune delle quali (trasporto di animali in caso di necessità, ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 9/10/12, n. 217), non sono direttamente erogabili dall'UOC Sanità Animale e necessitano dell'intervento di un'Ambulanza Veterinaria appositamente attrezzata.

Considerando che il Decreto Del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 9 ottobre 2012, n. 217 (Regolamento di attuazione dell'art.177, com.1, del D.L.vo 30/04/92, n. 285, come modificato dall'articolo 31, com.1, della L. 29/07/2010, n. 120) è entrato in vigore dal 27/12/12 e che, sempre secondo il Decreto, amministrazioni ed enti pubblici, competenti in materia di sanità pubblica veterinaria e di polizia veterinaria devono disporre di veicoli appositi a titolo di proprietà, usufrutto, locazione con facoltà di acquisto o di acquisto con patto di riservato dominio, le cui caratteristiche (in termini di dotazioni e misure) sono elencate nell'All. 1 nonché negli articoli dello stesso Decreto;

Essendovi, per quanto esposto, la necessità di erogare le attività previste nella convenzione e non direttamente effettuabili con mezzi e personale del Servizio di Sanità Animale che può effettuare in

proprio solamente le attività di cattura e trasporto di cani e gatti randagi che non si trovino in stato di necessità;

Poiché non è presente, né a disposizione dell'U.O. Sanità Animale né in altro Servizio dell'ASUR Area Vasta 4 di Fermo, un automezzo con le caratteristiche di Ambulanza Veterinaria previste dal D.M. 217/2012, e che l'acquisto del suddetto mezzo comporterebbe un esborso economico superiore a quanto previsto dalla stipula della presente convenzione;

Considerando che l'ambulanza "Levriera" dell'ANTA Onlus, iscritta alla FEDERAZIONE ITALIANA AMBULANZE VETERINARIE, è l'unica nel territorio dell'Area Vasta 4 regolarmente omologata a tale servizio secondo le attuali normative giuridiche, che il personale che vi opera è qualificato con corso certificato e lavora in regime di volontariato e che il territorio attualmente coperto dal servizio riguarda le province di Fermo e Macerata;

Considerando come, da accordi raggiunti a seguito di incontri tra il Direttore U.O.C. Sanità Animale e il Presidente dell'Associazione A.N.T.A. Onlus sezione di Civitanova Marche, la stessa Associazione si sia resa disponibile a mettere a disposizione il proprio mezzo denominato "Levriera" per le attività di trasporto degli animali in stato di necessità nel territorio di competenza dell'ASUR Area Vasta n.4;

Considerando lo stato di necessità (art. 6 D.M. 217 del 9 ottobre 2012) come la condizione in cui un animale presenta sintomi riferibili ai seguenti stati patologici:

- a) trauma grave o malattia con compromissione di una o più funzioni vitali o che provoca l'impossibilità di spostarsi autonomamente senza sofferenza o di deambulare senza aiuto;
- b) presenza di ferite aperte, emorragie, prolasso;
- c) alterazione dello stato di coscienza e convulsioni;
- d) alterazioni gravi del ritmo cardiaco o respiratorio;

Considerando che tale stato è configurabile nel 5/6 % degli interventi erogati abitualmente dal Servizio di Sanità Animale, come da analisi della gestione ordinaria degli anni precedenti e che perciò gli interventi che riguardano cani e gatti in stato di necessità sono preventivabili in 20/25 interventi annui,

Considerando che la distanza media dal luogo ove l'Ambulanza dell'ANTA Onlus è posta (Montegranaro) e la necessità di interventi sul territorio dell'Area Vasta 4 può corrispondere a 50/60 km (andata e ritorno);

Preso atto che i volontari che operano sull'Ambulanza non sono comunque tenuti a praticare nessuna terapia medica.

Alla luce di quanto sopra esposto, si propone di adottare il seguente schema di Determina:

- 1) di approvare i seguenti allegati:
 - a- schema di convenzione tra l'A.S.U.R. Area Vasta 4 e l'Associazione A.N.T.A. Onlus (Associazione Nazionale Tutela Animali) sezione di Civitanova Marche, avente ad oggetto l'erogazione di interventi di Trasporto e Soccorso stradale di cani e gatti randagi in caso di necessità;
 - b- iter della richiesta d'intervento urgente di trasporto e soccorso ai sensi del D.M. 217 del 9 ottobre 2012;
- 2) di precisare che la durata della suddetta convenzione è di mesi 12 (dodici) dal 01/01/2017 al 31/12/2017 ed i rinnovi eventuali avranno cadenza annuale;
- 3) di affidare - alle condizioni economiche previste ai punti 5 e 6 dell'allegato schema di convenzione all'Associazione A.N.T.A. Onlus sezione di Civitanova Marche ed al personale da essa dipendente o che presta opera di volontariato sotto il diretto controllo della stessa Associazione, l'esecuzione di interventi specialistici di trasporto di cani e gatti randagi in stato di necessità, con le modalità previste dagli articoli dello schema di convenzione nonché meglio specificate dall'allegato 2 (iter della richiesta d'intervento urgente di trasporto e soccorso ai sensi del D.M. 217 del 9 ottobre 2012) ;
- 4) di attribuire le competenze relative alla corretta gestione ed esecuzione dei singoli rapporti convenzionali (prestazioni e obbligazioni) al Direttore UOC Sanità Animale;
- 5) di dare atto che la spesa derivante dal presente atto, presumibilmente quantificata in € 2.000,00, da registrare al conto 0509010119 "altri servizi externalizzati" della contabilità generale 2017, sarà attinta, qualora necessario, dalle risorse disponibili di cui al contributo della Provincia di Ascoli

Piceno al “Progetto Regionale Prevenzione e lotta del randagismo degli animali d’affezione e colonie feline” in esecuzione della DGR n. 340 del 27/03/2006 (cap. 52805115 bilancio regionale 2006);

- 6) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e successive modifiche ed integrazioni;
- 7) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ASUR a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e successive modifiche ed integrazioni;

Il Responsabile del Procedimento

Direttore U.O.C. Sanità Animale

Dr. Giuseppe Iacchia

PROPOSTA DI SPESA – BUDGET 2017

U.O.:

CONTO n. _____

DESCRIZIONE CONTO: _____

A	BUDGET ANNO 2017	Euro:
B	IMPEGNATO/ORDINATO PROGRESSIVO ANNO 2015	Euro:
C= A-B	BUDGET RESIDUO	Euro:
D	SPESA OGGETTO DI DETERMINA	Euro: 2.000,00
E=C-D	BUDGET RESIDUO	Euro:

Fermo,

Dr. Giuseppe Iacchia

- ALLEGATI -

- a) Schema di convenzione ASUR AV 4 – A.N.T.A.
- b) Iter della richiesta di intervento urgente e sua realizzazione.

Allegato a)

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE – AREA VASTA N° 4 DI FERMO ED L'A.N.T.A. ONLUS SEZIONE DI CIVITANOVA MARCHE PER INTERVENTI DI TRASPORTO DI CANI E GATTI VAGANTI IN STATO DI NECESSITA' CON MEZZO AUTORIZZATO AI SENSI DEL D.M. 9/10/12 N. 217.

PREMESSO

che il D.M. N. 217/2012 obbliga al trasporto degli animali in stato di necessità esclusivamente con mezzi autorizzati che non sono nella disponibilità diretta dell'ASUR AV4;

L'anno 2017, il giorno _____ del mese di _____

TRA

L'Azienda Sanitaria Unica Regionale, Area Vasta 4 di Fermo, Partita Iva e Codice Fiscale 02175860424, con sede in Fermo, Via Dante Zeppilli, 18, nella persona del Direttore di Area Vasta Dott. Licio Livini, nato a Fermo il 09/09/1955, di seguito "Area Vasta";

E

L'A.N.T.A. Onlus – Sezione di Civitanova Marche, Partita Iva e Codice Fiscale 93054880435 con sede in Civitanova Marche, Via Centofiorini, 8, nella Persona del Presidente Dott.ssa Daniela Corsi, nata a Ancona il 13/05/1961, di seguito "Associazione";

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1

L'A.S.U.R. Area Vasta n. 4 di Fermo affida all'Associazione ANTA Onlus sez. di Civitanova Marche, al personale ed ai volontari direttamente dipendenti dalla stessa associazione, l'attività di trasporto dei cani e gatti in stato di necessità così come definito all'articolo 6 del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 9/10/12, n. 217 (Regolamento di

attuazione dell'art.177, com.1, del D.L.vo 30/04/92, n. 285, come modificato dall'art. 31, com.1, della L. 29/07/2010, n. 120).

L'iter di tali interventi segue lo schema previsto nell'allegato alla presente.

ART. 2

L'Associazione ANTA Onlus sez. di Civitanova Marche, nella persona del Presidente d.ssa Daniela Corsi, del proprio personale e dei volontari direttamente dipendenti dalla stessa associazione, presteranno la loro attività in regime libero professionale senza che si instauri alcun rapporto di dipendenza con l'A.S.U.R. Area Vasta n. 4 di Fermo.

Resta pertanto escluso qualsiasi diritto o pretesa di contribuzione per pensione, invalidità, infortunio, malattia o qualsiasi altra natura per fattori dipendenti da erogazione delle prestazioni.

Ogni onere assicurativo farà carico alla stessa Associazione ANTA Onlus.

ART. 3

L'Unità Operativa Complessa "Sanità Animale" dell'A.S.U.R. Area Vasta n. 4 di Fermo stabilisce di comune accordo con l'Associazione ANTA Onlus sez. di Civitanova Marche, nella persona del Presidente d.ssa Daniela Corsi le modalità di attivazione, erogazione e rendicontazione della prestazione;

Ogni intervento deve essere autorizzato preventivamente dall'Unità Operativa Complessa "Sanità Animale" dell'A.S.U.R. Area Vasta n. 4 di Fermo, in caso contrario non sarà possibile remunerare le prestazioni.

ART. 4

Gli interventi saranno eseguiti secondo le regole della buona prassi veterinaria.

Per ogni animale sottoposto ad intervento di soccorso e trasporto l'Associazione Anta Onlus dovrà inviare all'Unità Operativa Complessa "Sanità Animale" dell'A.S.U.R. Area Vasta n. 4 di Fermo un verbale con la descrizione dell'intervento e le eventuali notizie del caso debitamente firmato dagli operatori intervenuti

ART. 5

Gli oneri derivanti dalle prestazioni di Trasporto e Soccorso saranno a carico dell'A.S.U.R. Area Vasta n. 4 di Fermo, qualora gli animali soccorsi risultassero senza proprietario, e vengono stabiliti in € 0,90 per chilometro percorso dall'Ambulanza "Levriera" dell'ANTA Onlus negli interventi richiesti dall'ASUR U.O. Sanità Animale;

Gli onorari così fatturati saranno liquidati dall'A.S.U.R. Area Vasta n. 4 di Fermo all'Associazione Anta Onlus convenzionata dopo averne accertata la congruità della prestazione e della relativa fatturazione.

ART. 6

I corrispettivi delle prestazioni di cui all'art. 5 sono comprensivi di IVA ed attività direttamente correlate all'intervento, nulla è dovuto, in aggiunta, agli operatori dell'Ambulanza;

.Ai sensi del D.Lgs. n°230/02 si stabilisce che il pagamento verrà effettuato entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura e comunque non prima che l'operazione di consegna sia stata completata; dal 91° giorno saranno dovuti gli interessi pari al saggio di interesse del principale strumento di finanziamento della Banca Centrale Europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione; dal 181° giorno e fino al 360° giorno sarà dovuto il tasso di mora del 4,5%; per il periodo di ulteriore ritardo sarà dovuto il tasso di mora del 6,5%. L'Amministrazione, al fine di garantirsi sul rispetto delle clausole della presente convenzione, può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'Associazione in caso in cui vengano contestati inadempimenti, fino a che non si sia posta in regola con gli obblighi derivanti dalla convenzione. Tutte le eventuali spese inerenti alla convenzione (quietanze, bollo, registrazione etc.) nonché tutte le tasse ed imposte, nessuna esclusa (ad eccezione dell'IVA) s'intendono a carico dell'Associazione firmataria della presente convenzione.

ART. 7

All'Unità Operativa Complessa "Sanità Animale" dell'A.S.U.R. Area Vasta n. 4 di Fermo è affidata la vigilanza su tutta l'attività svolta.

In caso di inadempienze e/o irregolarità del rapporto convenzionale l'Azienda si riserva di interrompere tale rapporto con l'Associazione.

ART. 8

L'Associazione ANTA Onlus potrà recedere unilateralmente con preavviso di almeno giorni 30 (trenta).

ART. 9

La presente convenzione ha durata di 12 mesi ed effetto con decorrenza dal 01/01/2017. La convenzione sarà rinnovata a cadenza annuale e solo con formale provvedimento.

ART. 10

Per quanto non espressamente contemplato nel presente atto si rinvia alle vigenti disposizioni del Codice Civile.

ART 11

Qualsiasi dato, notizia o informazione di cui è titolare l'Amministrazione fornita all'Associazione ANTA Onlus, o di cui la stessa venisse a conoscenza nell'ambito dell'attività oggetto del presente capitolato, sarà oggetto di trattamento secondo quanto previsto dalla vigente normativa sulla sicurezza dei dati personali e nel rispetto dell'obbligo di assoluta riservatezza e del segreto professionale. I dati che verranno richiesti all'Amministrazione per l'espletamento delle attività in oggetto saranno, se necessario, conservati dall'Associazione in archivi sia elettronici che cartacei, comunque con modalità idonee a garantirne la riservatezza e la sicurezza secondo quanto previsto dalla vigente normativa. I dati riguardanti l'Amministrazione dovranno essere utilizzati solo per le finalità oggetto della presente convenzione e non saranno comunicati né diffusi per altri fini, se non previo consenso scritto da parte dell'Amministrazione. Si conviene che tutti i dati, notizie o informazioni di cui il personale dell'Associazione ANTA Onlus venisse a conoscenza nell'esecuzione dell'incarico ricevuto rivestono carattere di assoluta riservatezza: ne segue l'impegno a mantenere sugli stessi il più stretto riserbo. L'eventuale rilevazione a terzi, tanto in pendenza di rapporto quanto dopo la cessazione sarà soggetta alle sanzioni previste dall'art. 622 c.p. e dal D.Lgs n°196/2003 oltre che da eventuali azioni per il risarcimento del danno. Il Presidente dell'Associazione ANTA Onlus sezione di Civitanova Marche sarà considerato titolare del trattamento dei dati oggetto del presente contratto, potendo l'Amministrazione ad essa rivolgersi per far valere i suoi diritti ai sensi dell'art. 7 D.Lgs n°196/2003 e per qualsiasi chiarimento in materia di riservatezza.

ART. 12

La competenza a dirimere eventuali controversie tra l'Amministrazione e l'Associazione ANTA è attribuita al Foro di Fermo ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cc.

ART. 13

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi e per gli effetti degli art. 4 e 5 del D.P.R. 131 del 26.04.86

La stessa è esente da bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella allegata B del D.P.R. 995 del 30.12.1982

Letto, approvato e sottoscritto.

Allegato b)

Iter della richiesta d'intervento urgente e sua realizzazione.

- A) chiamata all'U.O.C. Sanità Animale in orario di Servizio o in attività di Pronta Disponibilità, da parte di:
- Vigili Urbani o altre Forze dell'Ordine;
 - privato cittadino tramite comunicazione diretta o attraverso centralino dei Servizi Veterinari, centralino Ospedale o 118
- B) quando, a seguito di intervento sul posto da parte di un veterinario, un operatore tecnico, od entrambi o quando la situazione risulti, senza possibilità di dubbi, manifesta anche dalla semplice comunicazione telefonica che ci si trovi di fronte ad un caso in cui è d'obbligo l'intervento di un mezzo attrezzato ai sensi dell'Allegato del D.M. 217/2012, viene attivato il Servizio di Ambulanza tramite chiamata da parte del Dirigente Veterinario al n. 0734/828391 oppure al numero 338/1400459;
- C) vengono impartite disposizioni agli operatori dell'Ambulanza per effettuare il trasporto dal luogo in cui si trova l'animale presso la sede dell'ambulatorio di C.da S.Martino a Fermo, ove si provvede a prestare le prime cure d'urgenza e ad identificare l'animale, oppure direttamente all'Ambulatorio Libero Professionale di turno, anch'esso allertato dal Dirigente Veterinario coinvolto nell'intervento o all'Ospedale Veterinario UNICAM di Matelica, in caso di interventi particolarmente indaginosi e complessi;
- D) gli operatori dell'Ambulanza registrano e compilano una scheda riferita ad ora, richiesta e tipo di intervento. I dipendenti ASUR intervenuti provvedono all'espletamento della richiesta di firma del consenso informato ed alla ricerca dell'identificativo del cane (qualora non ancora effettuata).
- E) *il cane risulta di proprietà*: l'ASUR contatta il proprietario per informarlo dell'accadimento e raccogliere disposizioni per un pronto trasporto verso il proprio veterinario privato di fiducia; in questo caso, l'Ambulanza imputa la spesa al proprietario;
- F) *il cane non risulta di proprietà e non necessita di cure immediate*: trasporto all'Ambulatorio multizonale di C.da S.Martino dove dopo identificazione, profilassi vaccinali, test anti-leishmania e disinfestazioni il soggetto viene portato al canile rifugio, la spesa del trasporto è a carico dell'ASUR;

- G) *il cane non risulta di proprietà e necessita di cure immediate di tipo specialistico*: il trasporto è indirizzato presso l'Ambulatorio Libero Professionale stabilito dal turno, la spesa del trasporto è a carico dell'ASUR;
- H) a seguito della prestazione effettuata l'ANTA Onlus presenta una fattura elettronica all'ASUR che, verificata e autorizzata dal Direttore del Servizio Sanità Animale, viene inviata all'Ufficio Bilancio per la disposizione di pagamento
- I) oltre alla fattura l'ANTA invia copia delle registrazioni degli interventi, che vengono conservate agli atti del Servizio Sanità Animale.